

Posta Certificata

Da: piemonte.controllo <piemonte.controllo@corteconticert.it>
Inviato: lunedì 14 aprile 2014 11:36
A: comune.volpiano.to@cert.legalmail.it; P. Ropolo
Oggetto: Comune di Volpiano (TO) - Rendiconto 2012 - Pronuncia resa n. 74/2014
Allegati: 74_2014_SRCPIE_PRSE_pronuncia comune Volpiano - Rendiconto 2012.pdf; 4573_2014_NOTA VOLPIANO.pdf

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il documento indicato in oggetto.

La Segreteria
CORTE DEI CONTI
SERVIZIO DI SUPPORTO
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL PIEMONTE
Via Roma n° 305 10123 - Torino
Tel. 011-5608604 - fax 011-5608603 -
E-mail: supporto.sezione.controllo.piemonte@corteconti.it - piemonte.controllo@corteconticert.it

fat. Gioia
fat. Segretario

COMUNE DI VOLPIANO	
UFFICIO PROTOCOLLO	
PROT.	4492
Att. il	14 APR. 2014
UFF. DESTINATARIO	Segretario
Tit.	Indirizzo



Corte dei conti
Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0004573-11/04/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di Volpiano (TO)

Oggetto: Comune di Volpiano (TO) – Rendiconto 2012.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 74/2014/SRCPIE/PRSP approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 9/04/2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. *fh* /2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'Adunanza del 9 aprile 2014

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Volpiano (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno

istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Volpiano (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 sono emerse le seguenti criticità:

- 1) il totale dei residui passivi in conto capitale (circa euro 5,3 milioni) supera notevolmente (per circa 4,4 milioni di euro) i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate (pari a circa euro 896.000); si è rilevata inoltre la presenza di residui passivi del titolo II, non movimentati per più di tre anni, per i quali al 31 dicembre 2012 non risultava l'affidamento dei lavori;
- 2) nell'ambito dei servizi per conto terzi, si evidenzia un rilevante squilibrio tra i residui passivi del titolo IV della spesa (euro 182.996) ed i residui attivi del titolo VI dell'entrata (euro 38.079);
- 3) fra gli organismi per i quali l'Ente detiene una partecipazione rilevante, quali il Consorzio irriguo Stura e Banna (partecipazione diretta del 33,33%) e il Consorzio per la sistemazione dell'Alveo del Torrente Banna-Bendola (partecipazione diretta del 23,77%), si è rilevata la mancata approvazione dei rispettivi bilanci.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 6417/2014 del 31 marzo 2014, a firma del Sindaco e dell'Organo di Revisione.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

1.1. Si è rilevata la presenza di residui passivi del titolo II, non movimentati per più di tre anni, per i quali al 31 dicembre 2012 non risultava l'affidamento dei lavori. A riguardo l'Organo di Revisione ha precisato che: *"trattasi di residui passivi cosiddetti "di stanziamento", ovvero accantonamenti, i quali non hanno avuto seguito con procedure di effettuazione di spesa e di conseguente affidamento di lavori, stanti le attuali regole del patto di stabilità che impongono limitazioni ai pagamenti delle spese in conto capitale. Il Comune ha correttamente applicato la norma, mantenendo l'accantonamento ma non creando i presupposti per pagamenti difficilmente praticabili. Quanto precede, anche a norma dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009"*.

Analoga precisazione era stata già fornita dall'Ente nella nota n. 3803 del 28/3/2013, a riscontro della scheda di sintesi n. 3522 del 21/3/2013: in tale nota l'Ente precisava inoltre che i residui del titolo II erano inutilizzati in attesa che *"si creassero le condizioni favorevoli all'attivazione dell'investimento (sufficienti flussi di cassa sul titolo IV dell'entrata, piuttosto che l'intervento della Regione Piemonte attraverso l'attivazione del cosiddetto "Patto Regionale verticale")"*.

Dall'esame del rendiconto 2012 emerge nuovamente un totale dei residui passivi in conto capitale (circa euro 5,3 milioni) notevolmente superiore ai residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate (circa euro 896.000), per circa 4,4 milioni di euro; tale differenza è peraltro riscontrabile in tutti gli esercizi. Le entrate del titolo IV risultano quasi interamente rimosse (riscossioni per euro 949.351 a fronte di accertamenti di euro 1.083.931), invece - come risulta dal sistema SIRTEL - i pagamenti del titolo II sono inferiori al 20% in conto residui (pagamenti per euro 980.444, a fronte di impegni di euro 4.921.073) e pari a circa il 9% in conto competenza (pagamenti per euro 144.168 a fronte di impegni di euro 1.588.430); il fondo cassa inoltre aumenta da euro 7.409.326 ad euro 8.985.634 (peraltro l'Ente ha beneficiato anche di un miglioramento del saldo obiettivo grazie al "patto regionale verticale").

L'Ente ha anche dichiarato di non presentare debiti in conto capitale "certi, liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, nei punti 1.13.2 e 1.13.3 del questionario (cfr. DL 35/2013), e dal sito MEF (relativo ai pagamenti dei debiti della PA ai creditori-DL 35/13) risulta che è stata effettuata la richiesta di spazi finanziari ai fini dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, di cui all'art. 1, comma 2, del DL 35/2013, per l'importo di appena euro 14.000.

Tanto premesso si è chiesto, in sede istruttoria, di fornire chiarimenti ulteriori in merito alle ragioni sottostanti al cospicuo volume di residui passivi (cui non corrispondono obbligazioni esigibili), evidenziandosi in ogni caso la necessità di effettuare una gestione più efficiente delle risorse a disposizione dell'Ente, che deve conciliarsi con la normativa in materia di Patto di Stabilità.

Peraltro tale circostanza era già stata segnalata dalla Sezione in sede di esame del rendiconto 2010 (cfr. delibera n. 184/2012).

1.2 Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Ente, nella nota di risposta ha precisato quanto segue.

In sintesi l'Ente ha evidenziato che lo squilibrio fra residui passivi del titolo II e residui attivi dei titoli IV e V trova spiegazione nella presenza di un cospicuo fondo cassa (pari ad euro 8.985.634,55), che trae origine dagli accertamenti dei proventi, in

particolare riferiti al Titolo IV, in termini sostanzialmente di cassa. Il Comune precisa che *"solo dopo l'acquisizione delle fonti di finanziamento procede alle lunghe procedure di individuazione dei progettisti e di ricerca dei contraenti. Nel periodo, in genere piuttosto lungo, che intercorre tra l'acquisizione delle risorse ed il pagamento delle prestazioni, i fondi giacciono nella cassa comunale. La tecnica usata dal Comune nella gestione di detti proventi sarebbe quella prevista obbligatoriamente dall'articolo 183 comma 5 del TUEL, ai sensi del quale "le spese in conto capitale si considerano impegnate ove finanziate".*

Precisa ancora l'Ente che *"a rallentare l'utilizzo dei residui passivi vi è poi la necessità di ottemperare alla normativa dettata dall'art. 9 , comma 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 che sostanzialmente impone di porre in essere impegni di spesa solo in presenza di un'oggettiva possibilità di eseguire i relativi pagamenti nei termini contrattuali e nel rispetto degli obiettivi di Patto di Stabilità interno; ovvero in presenza di sufficienti flussi di cassa sul titolo IV dell'entrata nell'esercizio nel quale si procede al pagamento dell'investimento".*

L'obiettivo finale del patto di stabilità per l'esercizio 2012 di questo Ente era pari ad euro – 203.000, già comprensivo dell'intervento regionale del cosiddetto "Patto regionale verticale". Esso sarebbe stato rispettato in virtù dei flussi di cassa del titolo IV dell'entrata registrati, pari ad euro 949.351,87, rispetto ai quali sono stati attivati investimenti e conseguenti pagamenti del titolo II della spesa per euro 1.124.613,52 con un saldo negativo di euro 175.000.

Infine, rispetto al punto 1.13.3 del questionario di cui si tratta, si è riconosciuto che per mero errore materiale è stato indicato l'importo pari a zero, mentre in sede di certificazione presentata al MEF in data 23/04/2013 nei righi 3 e 4 sono stati indicati importi per complessivi euro 15.000.

1.3 Preso atto di quanto riferito, si segnala come resti confermata la criticità già rilevata con la delibera n.184/2012.

L'Ente dichiara di essersi adeguato alla disciplina introdotta dal legislatore all'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 3/8/2009 n.102, sulla tempestività dei pagamenti. Tuttavia, come già nel dettaglio precisato nella delibera appena richiamata, dette previsioni normative impongono a ciascun Ente l'adozione di misure dirette ad assicurare un necessario equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di Stabilità. Al riguardo preme in particolare sottolineare l'importanza di porre in essere una generale revisione della spesa, soprattutto in conto capitale. Si ricorda che proprio allo scopo di ottimizzare l'utilizzo

delle risorse e di evitare così la formazione di nuove situazioni debitorie, il legislatore ha esteso l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri (dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), anche alle altre pubbliche amministrazioni (escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica).

Non sembra pertanto pienamente in linea con quanto appena espresso la prassi di incassare fondi sul titolo IV, con un incidenza positiva sul saldo ai fini del rispetto del patto di stabilità, ritardando nel contempo l'impiego delle risorse.

Va dunque ribadita la necessità di adottare tutte le misure necessarie per una più efficiente gestione delle spese in conto capitale.

2.1. Si è evidenziato un rilevante squilibrio nelle poste inerenti i "servizi conto terzi" tra i residui passivi del titolo IV della spesa (euro 182.996) ed i residui attivi del titolo VI dell'entrata (euro 38.079).

Si è richiesto di fornire chiarimenti in merito all'oggetto delle operazioni da cui si sono originati tali residui. Inoltre si è richiesto di precisare in modo più dettagliato la natura della voce "altre per servizi conto terzi", rilevandosi contributi regionali per eliminazione barriere architettoniche e contributi da altre istituzioni.

2.2 In sede istruttoria l'Ente ha precisato che: *"l'importo di € 182.996,42 relativo ai residui passivi del titolo IV della spesa deriva, per circa il 74% E 134.604,55, da depositi cauzionali incamerati e da restituire non appena svincolati. Al riguardo si precisa che, a fronte di tale residuo, nel corso del 2013 sono stati emessi pagamenti per € 117.333,33. La parte residuale deriva da somme incamerate dall'ente in attesa di essere riversate ad enti esterni, per i quali il Comune funge unicamente da tramite, come previsto dall' art. 168 del TUEL.*


Relativamente alla voce "Altre per servizi conto terzi" l'importo di € 28.672,40, descritto quale "Contributi da istituzioni varie da trasferire", si riferisce ad un contributo proveniente dalla Regione Piemonte e destinato all'alla scuola dell'infanzia ex IPAB "Il Grillo Parlante" al quale è stato versato.

L'importo di €1.057,48 è relativo ad un contributo ISTAT per un'indagine statistica sugli aspetti quotidiani della vita, svolta da alcuni dipendenti comunali, ai quali tale somma è stata destinata; mentre l'indicazione "contributi regionali eliminazione barriere architettoniche" che appare nella tipologia di spesa è riferita a pagamenti di tale natura effettuati nell'esercizio 2011".

2.3. Preso atto di quanto dichiarato, con riguardo in particolare agli importi inseriti alla voce "altri per servizi conto terzi", si ricorda che deve farsi riferimento limitatamente a quelle voci strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione e riferirsi a servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Il principio contabile 2 punto 25, precisa che *"le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse riguardano "tassativamente":*

- a) le ritenute erariali;
- b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;
- c) i depositi cauzionali;
- d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economo;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".

Come già rilevato da questa Sezione in altre delibere (cfr. del. 84/2012; del. 158/2012; del. 173/2012; del. 216/2013), pertanto, nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni. Questo caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che l'Ente deve verificare nelle voci da ultimo richiamate, ove l'Ente locale non sembra svolgere il ruolo di semplice erogatore di fondi, partecipando al procedimento attraverso una propria autonoma attività amministrativa. 

3.1 Per organismi in cui l'Ente detiene una partecipazione rilevante, quali il Consorzio irriguo Stura e Banna (partecipazione diretta del 33,33%) e il Consorzio per la sistemazione dell'Alveo del Torrente Banna-Bendola (partecipazione diretta del 23,77%), si segnala la mancata approvazione dei rispettivi bilanci.

3.2 L'Ente nella risposta alla nota istruttoria ha precisato che:

- *"il Consorzio Stura e Banna ha comunicato di aver approvato il conto consuntivo riferito all'esercizio 2012 in data 29/04/2013 da cui emerge un avanzo d'amministrazione di € 43.512,41;*

- *il Consorzio per la sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola ha comunicato, in data 13 gennaio 2014, di aver approvato il consuntivo 2012 in data 21/11/2013 con assemblea consortile n.ro 7.*

In entrambi i casi non è stato possibile inserire i dati nel questionario SIQUEL in quanto non in possesso di tutti gli elementi necessari alla compilazione".

3.3 Preso atto di quanto dedotto, si ritiene comunque opportuno richiamare l'Ente ad adottare criteri gestionali degli organismi partecipati che siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali. Tanto si rileva, considerando anche l'art. 147- *quinquies* del TUEL, comma 3, ai sensi del quale " *Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni*".

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'amministrazione comunale di **Volpiano (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad avere una gestione efficiente delle risorse, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del patto di stabilità, anche attraverso una generale revisione della spesa in conto capitale;
- a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme considerate "servizi per conto terzi";
- ad adottare criteri gestionali degli organismi partecipati che siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell'Ente, nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Volpiano (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 9 aprile 2014.

Il Relatore
Giuseppe Maria Mezzapesa

Il Presidente f.f.
Mario PISCHEDDA

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto
Federico SOLA

11 APR. 2014